

LE FERIE DELL'UDITORE (E NON SOLO)-----	2
Normativa di riferimento:-----	2
Regio decreto n. 12/1941 - Ordinamento Giudiziario-----	2
D.P.R. 17 luglio 1998: Regolamento del tirocinio degli uditori giudiziari-----	2
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato-----	2
Legge 11 luglio 1980, n. 312 Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato-----	3
Le Circolari -----	3
Modalità di fruizione del periodo di congedo ordinario. (Risposta a quesito del 20 dicembre 2001) -----	3
ALLEGATO Parere n. 511/01 dell'Ufficio Studi e Documentazione -----	4
Modalità di fruizione delle ferie da parte dei magistrati con riferimento alla circolare C.S.M. 25 gennaio 1997, p. 97-01-457 (Risposta a quesito del 21 luglio 1999) -----	6
LE FERIE DEI MAGISTRATI-----	6
a) Quantum: -----	6
b) Quando e chi ne dispone: -----	7
c) In pratica: -----	8
d) Peculiarita' delle ferie per l'uditore senza funzioni: -----	8
e) Un esempio: la mia prima domanda di ferie:-----	10

LE FERIE DELL'UDITORE (E NON SOLO)

A CURA DI LUCA CESTARO (UDITORE NOMINATO CON DM 18/01/2002)

Normativa di riferimento:

Regio decreto n. 12/1941 - Ordinamento Giudiziario

art. 90 :

Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario.

I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.

(...)

D.P.R. 17 luglio 1998:

Regolamento del tirocinio degli uditori giudiziari

Art. 3

Durata del tirocinio

1. La durata complessiva del tirocinio è determinata per ciascun concorso dal Consiglio superiore della magistratura e non può, di regola, essere inferiore a diciotto mesi ad iniziare dalla data fissata dal Consiglio medesimo, esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giorni nonché i periodi feriali dei magistrati di cui all'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, anche se l'uditore abbia goduto di ferie di durata inferiore.
2. La data di inizio del tirocinio non può di regola essere fissata nel periodo dal primo giugno al quindici settembre. Il Consiglio superiore della magistratura, non appena la procedura di concorso perviene ad una fase che consenta di determinare in via presuntiva e di massima il numero di uditori giudiziari che verranno destinati a ciascun distretto per lo svolgimento del tirocinio e la data approssimativa in cui il tirocinio stesso potrà avere inizio, comunica tali dati ai Consigli giudiziari, affinché gli stessi possano provvedere tempestivamente alla individuazione dei magistrati collaboratori e affidatari e alla predisposizione delle attività formative ad essi demandate.
3. Il tirocinio è dapprima "ordinario" e successivamente "mirato".
4. Il tirocinio ordinario ha durata non inferiore a tredici mesi. Il tirocinio mirato ha durata non inferiore a cinque mesi.
5. *I termini di durata di cui al comma precedente si intendono al netto dei periodi di ferie dei magistrati di cui all'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario. Gli uditori senza funzioni debbono fruire delle ferie in tali periodi e, per la parte di essi che residua, sono destinati alle attività di tirocinio determinate dal consiglio giudiziario in relazione alle funzioni giudiziarie che vengono svolte durante il periodo feriale e a quelle alle quali l'uditore è stato destinato nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo a quello feriale.* La medesima disposizione si applica per il periodo dal primo giugno al quindici settembre, nel caso in cui l'uditore giudiziario sia stato immesso in servizio nel corso di tale periodo.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

36. Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese. Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio. L'impiegato non può rinunciare al congedo. *Il godimento del congedo entro l'anno può essere*

rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Legge 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

Art. 15. Congedo ordinario.

Il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, *nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.* Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo.

Le Circolari

Modalità di fruizione del periodo di congedo ordinario. (Risposta a quesito del 20 dicembre 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2001, ha adottato la seguente delibera: «-il dott....., giudice del Tribunale di Catania, con istanza dell'8 maggio 2001, “premessi di avere avanzato domanda di concessione di numero tre giorni di congedo per festività soppresse, avendo ancora a disposizione numero diciassette giorni di ferie residue dell'anno precedente, e che il Presidente del Tribunale, pur senza l'adozione di una statuizione espressa sulla domanda, ha fatto conoscere per le vie brevi la volontà di non accogliere la domanda, invitando il dott..... a “richiedere la fruizione parziale di giorni a valere sul residuo feriale pregresso”, invito poi accolto dal magistrato interessato, ha chiesto di sapere “se la scelta di richiedere il godimento di giorni di congedo a fronte di festività soppresse sia sindacabiledal Capo dell'Ufficio, ovvero se il diritto in questione sia “perfetto” e non sottoponibile a condizioni di sorta...”;

- letto e condiviso l'allegato parere dell'Ufficio Studi e Documentazione n. 511/01 del 17.10.2001 (all.), nel quale si legge che la legge 23 dicembre 1977, n. 937, relativa all'attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, statuisce all'art. 1 che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.”;

- che con circolare del 13 luglio 1979, prot. 5746, in Not. 13/79, il Consiglio Superiore della Magistratura ha affermato l'applicabilità ai magistrati delle disposizioni della legge n. 937/1977 ed ha contestualmente raccomandato ai dirigenti degli uffici giudiziari di tener conto, al momento delle determinazioni relative, “.....delle esigenze di servizio e di garantire l'ordinario funzionamento degli uffici nel periodo non feriale”;

- che in occasione della delibera del 18 maggio 1989, il Consiglio Superiore della Magistratura, dopo aver osservato che “la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 937/1977 si collega alla soppressione delle festività indicate dalla legge n. 54 del 1977 ed è stata ritenuta applicabile ai magistrati con circolare n. 5746/79 fatta propria dal Ministero di Grazia e Giustizia”, ha ribadito “in conformità alle previsioni legislative, i magistrati hanno diritto di fruire, di ufficio,di due giornate in aggiunta al congedo ordinario (o ferie), la cui durata continuativa deve conseguentemente prolungarsi, ed, a domanda, di quattro giornate da concedere tenuto conto anche delle esigenze di servizio”;

- che con una circolare, adottata nella seduta del 24 giugno 1981, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva ribadito l'applicabilità ai magistrati dell'art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed ha precisato che “normalmente il

congedo ordinario deve essere goduto continuativamente in coincidenza con il periodo feriale” ma che “per ragioni di servizio è tuttavia possibile una diversa distribuzione, da parte dei capi degli uffici, del periodo di congedo durante l’anno come già stabilito da risoluzioni del C.S.M. con la possibilità di recupero nel semestre dell’anno successivo.....”;

- che nella delibera consiliare del 13 febbraio 1992, infine, avente ad oggetto la risposta ai quesiti attinenti l’autorizzazione di ferie e permesso di assenza, si affermava, alla luce di una ricognizione di precedenti delibere consiliari, che “il termine posto dall’art. 15 della l. n. 312/1980 e art. 36 del D.P.R. n. 3/1957 - <<entro il primo semestre dell’anno successivo>> - è da intendersi come perentorio e non superabile e che il magistrato, essendo irrinunciabile il diritto alle ferie, ha il dovere di goderlo entro il detto limite”. Non si esclude che per ragioni di oggettiva impossibilità il magistrato possa essere ammesso a fruire delle ferie immediatamente dopo la cessazione della causa ostativa, eventualmente superando il termine del primo semestre dell’anno successivo, sia pure eccezionalmente. Conclusivamente si afferma che “la programmazione ordinaria delle ferie può prevedere che, per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il godimento delle ferie avvenga entro il primo semestre dell’anno successivo”. Si aggiunge infine che “detto termine potrà essere ulteriormente superato solo in presenza di sopravvenute ed oggettive ragioni di impossibilità di godimento delle ferie nel periodo stabilito”.

- ritenuto che conseguentemente, in relazione al quesito posto dal dott....., il dirigente dell’ufficio giudiziario deve discrezionalmente valutare la concedibilità dei giorni di riposo per festività soppresse, avendo riguardo alle esigenze di servizio; per cui non è incoerente che per uno stesso periodo temporale il dirigente dell’ufficio giudiziario neghi la concessione del riposo per festività soppresse e conceda la fruizione di giorni sul residuo feriale pregresso, dovendo far sì che i residui feriali dell’anno precedente siano goduti dall’interessato entro il primo semestre dell’anno successivo, salvi casi eccezionali, quali possono essere stati di malattia e non certo scelte arbitrarie del singolo;

- che l’imputazione dei giorni di riposo al residuo feriale dell’anno pregresso o al periodo di riposo per festività soppresse non è quindi un dato irrilevante nelle determinazioni del dirigente dell’ufficio, o ancor di più un profilo sottratto alle sue valutazioni, avendo questi il dovere di vigilare sul rispetto del termine perentorio del primo semestre dell’anno successivo per il godimento delle ferie da parte dei magistrati addetti all’ufficio e conseguentemente il dovere di favorire l’osservanza dell’indicato termine;

DELIBERA

- di rispondere al quesito posto dal dott....., giudice del Tribunale di Catania, nei termini di cui in premessa.»

ALLEGATO

Parere n. 511/01 dell’Ufficio Studi e Documentazione

I. Premessa.

La Quarta Commissione referente ha deliberato, nella seduta del 23 luglio 2001, di richiedere a questo Ufficio Studi e Documentazione una relazione su quanto in oggetto indicato: il dott....., magistrato addetto al tribunale di Catania, ha chiesto di sapere “se la scelta di richiedere il godimento di giorni di congedo a fronte di festività soppresse sia sindacabile..... dal Capo dell’Ufficio....., ovvero se il diritto in questione sia <<perfetto>> e non sottoponibile a condizioni di sorta.....”. L’indicato magistrato ha posto il quesito dopo aver premesso di avere avanzato domanda di concessione di numero tre giorni di congedo per festività soppresse, avendo ancora a disposizione numero diciassette giorni di ferie residue dell’anno precedente. Il presidente del Tribunale, pur senza l’adozione di una statuizione espressa sulla domanda, ha fatto conoscere per le vie brevi la volontà di non accogliere la domanda, invitando il dott. a “richiedere la fruizione parziale di giorni a valere sul residuo feriale pregresso”, invito poi accolto dal magistrato interessato.

II. Osservazioni dell’Ufficio Studi.

2.1. Sul potere discrezionale dei dirigenti degli uffici giudiziari nella concessione delle giornate di riposo per festività soppresse.

La legge 23 dicembre 1977, n. 937, relativa all’attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, statuisce all’art. 1 che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi”.

Con circolare del 13 luglio 1979, prot. 5746, in Not. 13/79, il Consiglio superiore della Magistratura ha affermato l’applicabilità ai magistrati delle disposizioni della legge n. 937/1977 ed ha contestualmente raccomandato ai dirigenti

degli uffici giudiziari di tener conto, al momento delle determinazioni relative, “.....delle esigenze di servizio e di garantire l’ordinario funzionamento degli uffici nel periodo non feriale”. In occasione della delibera del 18 maggio 1989 il Consiglio superiore della Magistratura ha osservato che la disposizione appena trascritta della legge n. 937/1977 si collega alla soppressione delle festività indicate dalla legge n. 54 del 1977 ed è stata “ritenuta applicabile ai magistrati con circolare n. 5746/79 fatta propria dal Ministro di Grazia e Giustizia”; immediatamente dopo nell’indicata delibera si osserva che, in conformità alle previsioni legislative, “i magistrati hanno diritto di fruire, di ufficio,di due giornate in aggiunta al congedo ordinario (o ferie), la cui durata continuativa deve conseguentemente prolungarsi, ed, a domanda, di quattro giornate da concedere tenuto conto anche delle esigenze di servizio”. Il richiamo alle esigenze di servizio, come parametro necessario dell’esercizio del potere del dirigente dell’ufficio, si rinviene in altre decisioni consiliari che hanno affrontato il tema delle modalità di concessione delle giornate di riposo per festività sopresse: la delibera del 14 giugno 1995, di risposta ad un quesito, chiarisce che il diritto del magistrato è subordinato alle esigenze di servizio, tanto che “*pienamente legittimo sarebbe il provvedimento del capo dell’ufficio che operasse un diniego all’istanza di concessione deducendo l’esistenza di particolari esigenze di servizio*”. Ancor prima, con la deliberazione del 2 luglio 1980 (in Not., 15 luglio 1980, n. 11), il Consiglio superiore della Magistratura aveva riconosciuto ai dirigenti degli uffici giudiziari il potere “di stabilire in quale periodo dell’anno i magistrati possono essere autorizzati a recuperare iquattro giorni di riposo per festività sopresse tenendo conto delle esigenze del servizio e del corretto funzionamento degli uffici”.

2.2. Sulla posticipazione del godimento delle ferie.

L’art. 15 l. 11 luglio 1980, n. 312, avente ad oggetto il congedo ordinario degli impiegati civili dello Stato, statuisce che “il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l’impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell’anno successivo”: prosegue con la previsione di applicabilità di tali regole “nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133”, ossia del personale dirigenziale dello Stato. Parimenti l’art. 36 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, stabilisce all’ultimo comma che “il godimento del congedo entro l’anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l’impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell’anno successivo”. Ambedue le disposizioni sono state ritenute applicabili ai magistrati ordinari come, tra le altre, si afferma nella delibera consiliare del 5 marzo 1981, avente ad oggetto l’applicabilità ai magistrati della disposizione contenuta nell’art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Ha ritenuto il Consiglio superiore della Magistratura che “l’art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312.....precisa, al secondo comma, che la disposizione si applica anche nei confronti del personale di cui all’art. 133 della legge, cioè al personale con qualifica di dirigente: ne deriva che la normativa è applicabile anche ai magistrati come generalmente è stato ritenuto per la normativa sulla dirigenza statale”. A questa estensione non è di ostacolo “il principio contenuto nell’art. 277 ordinamento giudiziario in quanto deve escludersi che la disciplina del congedo ordinario di cui all’art. 15 della legge 1980, n. 312, sia contraria alle disposizioni dell’ordinamento giudiziario e dei relativi regolamenti”. Con una circolare di poco successiva, adottata nella seduta del 24 giugno 1981, il Consiglio superiore della Magistratura ha ribadito l’applicabilità ai magistrati dell’art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed ha precisato che “normalmente il congedo ordinario deve essere goduto continuativamente in coincidenza con il periodo feriale” ma che “per ragioni di servizio è tuttavia possibile una diversa distribuzione, da parte dei capi degli uffici, del periodo di congedo durante l’anno come già stabilito da risoluzioni del C.S.M.....con la possibilità di recupero nel semestre dell’anno successivo.....”. La delibera consiliare del 13 febbraio 1992, di risposta a quesiti attinenti alla delibera del 18.9.1991 in materia di autorizzazione di ferie e permesso di assenza, afferma, alla luce di una ricognizione di precedenti delibere consiliari, che “il termine posto dall’art. 15 della l. n. 312/1980 e art. 36 del D.P.R. n. 3/1957 - <<entro il primo semestre dell’anno successivo>> - è da intendersi come perentorio e non superabile e che il magistrato, essendo irrinunciabile il diritto alle ferie, ha il dovere di goderlo entro il detto limite”. Non si esclude che per ragioni di oggettiva impossibilità il magistrato possa essere ammesso a fruire delle ferie immediatamente dopo la cessazione della causa ostativa, eventualmente superando il termine del primo semestre dell’anno successivo, sia pure eccezionalmente. Conclusivamente si afferma che “la programmazione ordinaria delle ferie può prevedere che, per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il godimento delle ferie avvenga entro il primo semestre dell’anno successivo.” Si aggiunge infine che “detto termine potrà essere ulteriormente superato solo in presenza di sopravvenute ed oggettive ragioni di impossibilità di godimento delle ferie nel periodo stabilito”.

III. Il quesito del dott.

Il breve esame qui riassunto delle fonti normative e delle relative delibere consiliari consente un’agevole soluzione della questione posta dal dott., che così può articolarsi. Il dirigente dell’ufficio giudiziario deve discrezionalmente valutare la concedibilità dei giorni di riposo per festività sopresse, avendo riguardo alle esigenze di servizio; non è incoerente che per uno stesso periodo temporale il dirigente dell’ufficio giudiziario neghi la concessione del riposo per festività sopresse e conceda la fruizione di giorni sul residuo feriale pregresso, dovendo far sì che i residui feriali dell’anno precedente siano goduti dall’interessato entro il primo semestre dell’anno successivo, salvi casi eccezionali, quali possono essere stati di malattia e non certo scelte arbitrarie del singolo.

L’imputazione dei giorni di riposo al residuo feriale dell’anno pregresso o al periodo di riposo per festività sopresse non è quindi un dato irrilevante nelle determinazioni del dirigente dell’ufficio, o ancor di più un profilo sottratto alle sue

valutazioni, avendo questi il dovere di vigilare sul rispetto del termine perentorio del primo semestre dell'anno successivo per il godimento delle ferie da parte dei magistrati addetti all'ufficio e conseguentemente il dovere di favorire l'osservanza dell'indicato termine.

Modalità di fruizione delle ferie da parte dei magistrati con riferimento alla circolare C.S.M. 25 gennaio 1997, p. 97-01-457 (Risposta a quesito del 21 luglio 1999)

Il Consiglio,

- esaminato il quesito posto dalla dott.ssa, dal dott. diretto a conoscere se sia nel potere del Capo dell'ufficio, e nella specie del Consigliere dirigente la Pretura circondariale, *assegnare d'ufficio, e comunque fuori del periodo feriale, le ferie ai magistrati dell'ufficio, e ciò in contrasto con le loro richieste, stabilendo un periodo di ferie anche in giorni nei quali è stata precedentemente fissata udienza e senza che sia indicata qualsivoglia esigenza di servizio*; gli istanti chiedono altresì di conoscere entro quale periodo dell'anno le ferie devono essere fruiti e in che senso vadano intese le ragioni di servizio che ostacolano la fruizione di tutti i giorni di ferie nel periodo feriale, e, più in particolare se debbano essere considerate, tra le altre, le esigenze di corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale ravvisate dal singolo magistrato e le esigenze personali dello stesso magistrato;
- premesso che il Consiglio Superiore della Magistratura con circolare del 9 novembre 1994, ha stabilito che la competenza a deliberare in materia di congedi straordinari dei magistrati spetta soltanto ai capi degli uffici giudiziari indicati negli artt. 46, 47 e 49 r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641, tenuto conto delle modifiche introdotte dagli artt. 14 e 16 r.d. lgs. 31 maggio 1946 n. 511;
- rilevato che il Consiglio con successiva delibera dell'11 gennaio 1995, ha precisato che per "Capi degli uffici giudiziari" devono intendersi i Capi di Corte, e che pertanto detto potere è attribuito al Presidente della Corte d'Appello
- quanto alle domande presentate dai magistrati del distretto assegnati agli uffici giudicanti - ed al Procuratore Generale presso detta Corte - quanto a quelle proposte dai magistrati degli uffici requirenti-;
- considerato infine che, anche ai sensi della circolare n. 1457 del 25 gennaio 1997, il Consiglio aveva già dettato le direttive di disciplina delle modalità di fruizione delle ferie stabilendo che *il congedo ordinario deve essere normalmente goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell'art. 90 Ordinamento Giudiziario e che, qualora ciò non sia possibile per ragioni di servizio, spetta ai Capi degli uffici disporre per una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l'anno con possibilità di recupero nel primo semestre dell'anno successivo*, mentre, ove il magistrato si trovi nella oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro tale termine per ragioni d'ufficio, potrà fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità;

ha deliberato

di rispondere al quesito posto dalla dott.ssa, dal dott., dal dott., nei termini di cui in premessa.

LE FERIE DEI MAGISTRATI

a) Quantum:

Come si evince dalla lettura della normativa di riferimento e delle delibere del CSM sul punto il regime è il seguente:

- I magistrati che *esercitano funzioni giurisdizionali* hanno diritto a 45 giorni di ferie all'anno;
- In aggiunta ai 45 giorni di cui sopra vanno computati altri 2 giorni di congedo ordinario e 4 giorni di festività soppresse (a richiesta) in applicazione della legge n. 937/1977.

b) Quando e chi ne dispone:

I. Le ferie dei magistrati –come precisato dalla Circolare del CSM del 24 Giugno 1981- vanno godute continuativamente in coincidenza con il periodo feriale a meno che, *per ragioni di servizio, i capi degli uffici* non decidano per una diversa distribuzione.

In tal caso è possibile recuperare le ferie “perdute” nel primo semestre dell’anno successivo. Si badi bene: questo termine è *perentorio*. Il magistrato ha il *dovere* di godere delle ferie residue in questo termine altrimenti perde la possibilità di fruirne.

Vi è, però, un’ulteriore possibile eccezione consistente in “sopravvenute ed oggettive ragioni di impossibilità di godimento delle ferie nel periodo stabilito”; ebbene in tale ipotesi potrà essere addirittura “sforato” il termine del primo semestre dell’anno successivo dovendosi, però, godere delle stesse immediatamente dopo la cessazione della causa che ha determinato l’impossibilità.

Quanto precede si riferisce al solo congedo ordinario *non* alle festività soppresse che vanno godute, comunque, entro l’anno (nella domanda di ferie è preferibile precisare che il periodo richiesto dovrà essere imputato prima alle festività soppresse e successivamente al congedo ordinario).

II. Si evidenzia che è il Capo dell’ufficio (ad es. Presidente del Tribunale o Procuratore della Repubblica) a pronunciarsi sulla domanda di ferie.

Tuttavia, in uffici di rilevanti dimensioni, assume un ruolo di estrema importanza il *parere* reso in proposito dal Capo dell’articolazione dell’amministrazione giudiziaria presso cui il giudice lavora (in particolare, ci si riferisce ai Presidenti di Sezione o ai Procuratori aggiunti).

Si segnala, infine, che è nelle facoltà del Capo dell’ufficio, assegnare di ufficio il congedo ordinario al magistrato qualora lo stesso non ne faccia richiesta entro l’anno (si vedano la circolare “Modalità di fruizione delle ferie da parte dei magistrati con riferimento alla circolare C.S.M. 25 gennaio 1997, p. 97-01-457”).

c) In pratica:

- Il godimento delle ferie – di norma- si svolge nel periodo della sospensione feriale; tuttavia, com'è noto, l'attività giurisdizionale non si sospende del tutto poiché numerosi servizi vengono garantiti all'utenza anche nei mesi estivi. Ciò comporta che negli uffici si organizzino dei turni di servizio anche nel periodo feriale con fisiologico “residuo” di parte delle ferie.

Questo residuo, come chiarito in precedenza, va goduto entro il primo semestre dell'anno successivo salvo casi eccezionali.

- In concreto la libertà del magistrato nella fruizione delle ferie dipende dall'organizzazione dell'ufficio imposta dal Capo dello stesso che ha il potere di respingere le domande di ferie per esigenze di servizio.
- Spesso è persino opportuno che il Capo dell'ufficio respinga la domanda per non “perdere” giorni di ferie. Ad esempio, se ho goduto di soli 35 giorni di ferie sui 45 spettanti perché ho lavorato nel periodo feriale, *devo* godere del residuo di 10 giorni entro la fine dell'anno, *a meno che* il Capo dell'Ufficio non respinga la mia domanda di ferie con la rilevante conseguenza che potrò godere dei 10 giorni “avanzati” nel primo semestre dell'anno successivo. Se non ne faccio richiesta è possibile che il Presidente del Tribunale mi “metta in ferie” di ufficio (a titolo esemplificativo, si segnala la prassi invalsa in passato presso il Tribunale di Napoli secondo cui il Pres. Di Trib. disponeva di ufficio che i magistrati godessero delle ferie *residue* nel periodo natalizio).

d) Peculiarità delle ferie per l'uditore senza funzioni:

- I) *Durata*: si ha diritto ha 30 giorni (e non 45) di congedo ordinario presumibilmente in quanto, *non esercitando funzioni giurisdizionali*, si applica in toto lo statuto degli impiegati civili dello stato e non l'ordinamento giudiziario. Tutto uguale per quel che riguarda le festività soppresse.
- II) *Ferie e Tirocinio*: il Tirocinio si computa “al netto” delle ferie godute. Inoltre, il CSM per ciascun gruppo di uditori determina con propria delibera le direttive per lo svolgimento del tirocinio. Con tale delibera si determina, di solito, anche il periodo in cui bisogna godere delle ferie (che maturano proporzionalmente alla

durata del servizio prestato). A titolo esemplificativo, per noi uditori nominati con DM 18 Gennaio 2002 il CSM ha stabilito che “ (...) *il periodo feriale, proporzionalmente al servizio prestato, sarà goduto nel mese di Agosto (...)*”. Sembra, tuttavia, evidente che se nel periodo indicato non vengono utilizzate tutte le ferie a disposizione (dopo un anno di servizio l’uditore matura 32 giorni di congedo ordinario più 4 di festività soppresse) l’uditore potrà recuperare le ferie maturate di cui non ha fruito.

- III) *Chi dispone le ferie dell’uditore*: così come per i magistrati con funzioni assume rilievo preminente il *parere* del Presidente della Sezione presso cui lavorano o del Procuratore della Repubblica (in caso di funzioni requirenti), per l’uditore è il magistrato collaboratore a rendere il *parere* che, normalmente, viene recepito dal Presidente del Tribunale presso cui svolgono il tirocinio.

e) Un esempio: la mia prima domanda di ferie:

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI _____

Il sottoscritto dott. _____, nominato uditore giudiziario con
D.M. _____, in tirocinio presso questo Tribunale

Chiede

di poter fruire delle ferie dal _____ al _____, utilizzando con priorità i giorni di
festività soppresse.

Napoli, _____

Con osservanza

(dott. _____)